SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 maggio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della salute

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 2010, n. **71**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI MODIFICA

DELLA CONVENZIONE DEL 29 GENNAIO 1951

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

RELATIVA ALLE STAZIONI INTERNAZIONALI

DI MODANE E VENTIMIGLIA

ED AI TRATTI DI FERROVIA

COMPRESI TRA LE STAZIONI

E LE FRONTIERE D'ITALIA E DI FRANCIA

Il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di modificare la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia (qui di seguito denominata "la Convenzione"),

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1

Il primo comma dell'articolo 12 della Convenzione è soppresso.

ARTICOLO 2

E' inserito nella Convenzione un articolo 12 bis così redatto:

"1. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie francesi (Società Nazionale delle Ferrovie francesi) ai membri del suo personale addetti alla stazione di Ventimiglia fiscalmente residenti in Italia sono imponibili soltanto in Francia.

2. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) ai membri del proprio personale addetti alla stazione di Modane fiscalmente residenti in Francia sono imponibili soltanto in Italia.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie francesi ai membri del suo personale addetti alla stazione di Ventimiglia sono imponibili anche in Italia qualora percepiti da un residente d'Italia.
L'imposta francese non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Italia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta italiana nella cui base sono compresi i redditi considerati. Tale credito d'imposta è uguale all'ammontare dell'imposta italiana corrispondente a detti redditi.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle Ferrovie dello Stato italiane ai membri del suo personale addetti alla stazione di Modane sono imponibili anche in Francia qualora percepiti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta francese nella cui base sono compresi i redditi considerati. Tale credito d'imposta è uguale all'ammontare dell'imposta francese corrispondente a detti redditi.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali (insieme ad un protocollo e ad uno scambio di note) firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 sono applicabili ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni similari versate dalla Società Nazionale delle Ferrovie francesi e delle Ferrovie dello Stato italiane.

ARTICOLO 3

1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni e tali disposizioni si applicheranno agli stipendi, ai salari e alle altre remunerazioni similari considerate dall'articolo 2 relative a ciascun anno solare che inizia successivamente all'anno solare nel corso del quale il Protocollo di modifica è entrato in vigore.

2. Il protocollo di modifica resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione".

Fatto a Roma, il 22 gennaio 2003, in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
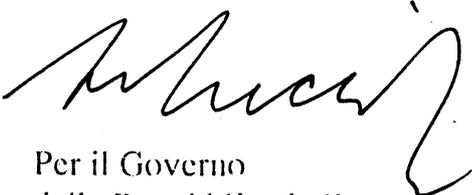
Per il Governo della Repubblica italiana
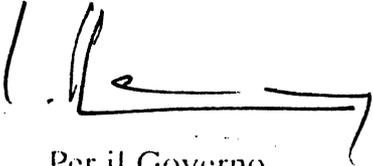
Per il Governo della Repubblica francese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1881):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 novembre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 2009 ed il 26 gennaio 2010.

Esaminato ed approvato il 17 febbraio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3226):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9 e 18 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato l'8 aprile 2010.

10G0094

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2010.

Ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3876).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della predetta manifestazione velistica»;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3855 del 5 marzo 2010, con cui il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n. 3856;

Vista la nota del 6 maggio 2010 con cui la Corte dei conti ha comunicato che la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 6 maggio 2010, ha deliberato di ammettere a visto e registrazione gli atti inerenti al grande evento in questione, ad esclusione dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Tenuto conto che l'imminenza del grande evento comporta l'inderogabile necessità di modificare il quadro normativo di riferimento;

Ravvisata la necessità di porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare lo svolgimento della manifestazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena» e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, cosi come modificato, dall'art. 1, comma 1, del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3855 del 5 marzo 2010, è autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00, provvedendo, in via di anticipazione con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna.

3. Il comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 è soppresso.

4. Per la prosecuzione delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 è stanziata la somma di euro 2.300.000,00, con oneri posti a carico del primo periodo del comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009.

5. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è autorizzato ad effettuare i trasferimenti delle risorse tra contabilità in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A06080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 22 aprile 2010.

Riconoscimento, al sig. El Hatimi Mohamed, del titolo professionale estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di direttore di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. El Hatimi Mohamed cittadino marocchino, nato a Casablanca il 18 luglio 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale «Diploma I.H.E.E.S. - Specializzazione: gestione turistica e alberghiera» conseguito in Marocco, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: arabo, francese, spagnolo, inglese;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 gennaio 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa vista la differente formazione ricevuta dall'interessato rispetto alla formazione richiesta in Italia. La misura compensativa, che sarà effettuata presso la provincia di Mantova, consiste in una prova attitudinale orale;

Acquisito agli atti il parere scritto dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. El Hatimi Mohamed cittadino italiano, nato a Casablanca il 18 luglio 1968, è riconosciuto il titolo professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: arabo, francese, spagnolo, inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Mantova rilascerà al sig. El Hatimi Mohamed un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il Capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. El Hatimi Mohamed, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. El Hatimi Mohamed risulta essere un «professionista» già qualificato e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: arabo, francese, spagnolo, inglese, la prova attitudinale verte sulla verifica della conoscenza delle seguenti materie:

amministrazione, organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;

legislazione turistica.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

10A05906

DECRETO 22 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Galina Slutskaya, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Galina Slutskaya, cittadina russa, nata a Mosca il 21 novembre 1946, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e tedesco;

Vista la dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Mosca da cui risulta che il titolo presentato è titolo valido per l'accesso alla professione di guida turistica;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 gennaio 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Galina Slutskaya, cittadina russa, nata a Mosca il 21 novembre 1946, è riconosciuto il titolo professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Galina Slutskaya un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e tedesco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il Capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Galina Slutskaya, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Galina Slutskaya risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e tedesco, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sotto elencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

10A05907

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paunescu Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Paunescu Florentina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel III Calificare domeniul Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel III Calificare domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2008 dalla sig.ra Paunescu Florentina, nata a Balş (Romania) il 27 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Paunescu Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05912

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovan Laura Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Moldovan Laura Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistenta medicala generalista» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Bistrita nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistenta medicala generalista» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Bistrita nell'anno 2001 dalla sig.ra Moldovan Laura Simona, nata a Beclean (Romania) il giorno 9 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Moldovan Laura Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05922

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Naher Syeda Nasrin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Naher Syeda Nasrin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Bangladesh, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/36265 del 20 ottobre 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Naher Syeda Nasrin si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla regione Piemonte per conto della sig.ra Naher Syeda Nasrin in data 20 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 1993, presso il «Bangladesh Nursing Council» di Dhaka (Bangladesh) dalla sig.ra Naher Syeda Nasrin, nata a Narail (Bangladesh) il giorno 1° gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Naher Syeda Nasrin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05918

DECRETO 4 maggio 2010.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Fonteviva», in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 10 aprile 2010, con la quale la Società Ente Valorizzazione Acque Minerali (E.V.A.M. S.p.A.) - Sorgente e Terme del Monte Belvedere-Alpi Apuane Massa, con sede in Canevara Massa, località Prati della Ciocca, ha chiesto di poter variare la denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Fonteviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fontana Morosa sita nel comune di Massa, da Fonte Antica in «Fonteviva»;

Visti il decreto ministeriale 7 maggio 1982, n. 2145 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale «Fonteviva» che sgorga dalla sorgente Volpara 2 nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa» sita nel comune di Massa ed il decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3018-022 di conferma del riconoscimento;

Vista la delibera della Giunta regionale Toscana n. 3701 del 26 aprile 1988, con il quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale Fonteviva costituita dalla sola acqua minerale della sorgente «Fonte Antica»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Fonteviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fontana Morosa sita nel comune di Massa, da Fonte Antica in «Fonteviva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 4 maggio 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A05817

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 aprile 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti della società «British Airways PLC». (Decreto n. 51636).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 luglio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società British Airways PLC, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di un numero massimo di 91 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi nelle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia);

Visto il decreto n. 47022 dell'11 settembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 91 lavoratori dipendenti della società British Airways PLC, unità in Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per il periodo dall'1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010 (I semestre);

Vista l'istanza con la quale la società British Airways PLC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, in favore di 91 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Roma, Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, in favore di 91 lavoratori dipendenti dalla società British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 27 luglio 2009, in favore di 91 lavoratori dipendenti della società British Airways PLC, unità in Bologna, Pisa, Firenze, Fiumicino (Roma), Milano, Segrate (Milano), Fermo (Varese), Napoli, Caselle di Sommacampagna (Verona) e Tessera (Venezia), per il periodo dall'1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società British Airways PLC è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A05908
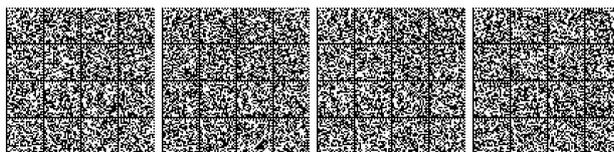
DECRETO 30 aprile 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Malev Hungarian Airlines LTD». (Decreto n. 51637).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 24 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Malev Hungarian Airlines LTD, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori dalla società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società Malev Hungarian Airlines LTD, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Malpensa Cardano al Campo (Varese) e Fiumicino (Roma);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società Malev Hungarian Airlines LTD, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 24 novembre 2009, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società Malev Hungarian Airlines LTD, unità in Malpensa Cardano al Campo (Varese) e Fiumicino (Roma), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010.

Matricola INPS: 7007734282.

Matricola INPS: 4921972875.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Malev Hungarian Airlines LTD è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 12 mesi previsti dal citato accordo governativo del 24 novembre 2009, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A05909

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2010.

Designazione dell'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri"», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso fi-

gurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo di controllo «SoCert – Società di Certificazione Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni a DOP, IGP e STG, entro il 1° maggio 2010, siano accreditati alla norma EN 45011 da parte dell'organismo unico nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n.765/08;

Considerato che l'organismo di controllo «SoCert – Società di Certificazione Srl» con nota dell'11 marzo 2010 ha manifestato la volontà di non accreditarsi alla norma EN 45011;

Considerato che il Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino, preso atto della decisione del sopra citato organismo, ha ritenuto di segnalare l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per l'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, è designata quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per l'indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro di Pachino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 1° maggio 2010.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Isti-

tuto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'Organismo di controllo «SoCert – Società di Certificazione Srl» dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta in questione svolto fino alla data del 30 aprile 2010.

Art. 9.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05915

DECRETO 27 aprile 2010.

Conferma dell'iscrizione degli organismi di controllo nell'elenco di taluni soggetti per la vigilanza delle produzioni ad indicazione geografica e delle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) n. 509/2006 e 11 del regolamento (CE) n. 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;

Vista la nota con la quale Accredia in data 26 aprile 2010, ha comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni organismi di controllo già iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed ha altresì comunicato che entro il 30 aprile non sono previste altre riunioni del Comitato settoriale di accreditamento per le produzioni agroalimentari;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione degli organismi di controllo, individuati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, e per gli effetti restano valide le autorizzazioni concesse agli stessi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e specialità tradizionali garantite.

2. La presente iscrizione ha validità diciotto mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2010 ed è sottoposta alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco e della revoca delle autorizzazioni concesse nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Organismi di controllo iscritti nell'elenco di cui all'art.14 comma 7 della legge n.526 del 1999

3A-PTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – Società consortile a r.l.

Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare – S.p.A.

BioAgriCert S.r.l.

Cermet Soc. Cons. a r.l.

CertiProDop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.

Certiquality S.r.l. – Istituto di Certificazione della Qualità

Check Fruit Sr.l.

Controllo Qualità Alto Adige – Südtiroler Qualitätskontrolle

CorFilCarni –Consorzio di Ricerca Filiera Carni

CSQA Certificazioni S.r.l.

Dipartimento Controllo Qualità P.R. s.c.a.r.l.

ECEPA – Ente di certificazione prodotti agroalimentari

ICEA – Istituto Certificazione Etica Ambientale

Istituto Mediterraneo di Certificazione (I.M.C. s.r.l.)

INEQ – Istituto Nord Est Qualità

INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop

Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

ICQ - Istituto Calabria Qualità S.r.l.

Istituto Parma Qualità – Istituto Consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari

OMNIA QUALITA S.r.l.- Certificazione Agroalimentare

Suolo e Salute S.r.l.

10A05921

DECRETO 5 maggio 2010.

Proroga della commercializzazione della varietà di mais «Maciste», cancellata dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di mais denominata Maciste;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2010 con il quale la varietà di mais denominata Maciste è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la richiesta presentata in data 3 marzo 2010 dalla Limagrain Italia intesa a ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di mais denominata Maciste;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2010, ha preso atto della richiesta della Limagrain Italia;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di mais denominata Maciste, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2010, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2012.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1988.

10A05990

DECRETO 5 maggio 2010.

Cancellazione di alcune varietà di mais dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta del 24 marzo 2010 della Pioneer Hi-Bred Italia, presentata quale responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 aprile 2010, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. Iscrizione o rinnovo**
6861	Mais	PR32F10	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred International	09/01/2001
6862	Mais	PR32R42	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred International	09/01/2001
2944	Mais	Giulietta	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred International	07/03/2005

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1988.

10A05991

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2010.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Reggio Emilia, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 2002 con il quale l'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sedi di Roma e di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede periferica di Bari;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Reggio Emilia - via della Brigata Reggio, 27, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2010, esaminata l'istanza di attivazione della seconda sede periferica, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario rilevando in particolare che la scuola nel suo insieme — pur con la presenza di docenti illustri su discipline solo in parte legate alla psicoterapia — ha competenze e risorse che a stento possono coprire due sedi, soprattutto per quanto riguarda la formazione professionale specifica (nucleo della formazione clinica). Non appaiono perciò esserci le condizioni sufficienti per attivare una nuova sede e coprire adeguatamente la formazione dei nuovi quattro anni. Inoltre il piano didattico della sede periferica si discosta in modo non migliorativo da quello delle sedi precedentemente attivate;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Reggio Emilia - via della Brigata Reggio, 27, proposta dall'«Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2010

Il Capo del Dipartimento: MASIA

10A05755

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione n. 17326).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009 e n. 17221 del 12 marzo 2010;

Considerata l'esigenza di perfezionare alcune disposizioni regolamentari, tenuto conto dell'esperienza applicativa, dell'evoluzione della normativa primaria nonché del mutato contesto dei mercati finanziari, nelle materie riguardanti: l'informazione societaria, con particolare riguardo alla procedura per la scelta dello Stato membro di origine, alla disciplina delle informazioni su operazioni straordinarie e alle esenzioni dagli obblighi di informazione periodica; la pubblicità dei patti parasociali; gli organi di amministrazione e controllo, con particolare riguardo ai criteri per la definizione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati, agli obblighi di pubblicità sui componenti degli organi sociali e agli obblighi di informativa sugli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo di emittenti quotati e diffusi;

Ritenuta l'opportunità di semplificare alcuni obblighi in capo agli operatori e di chiarire la portata di alcune disposizioni che hanno dato luogo a dubbi interpretativi;

Ritenuta la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative agli obblighi di informativa sugli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo di emittenti quotati e diffusi, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009 e n. 17221 del 12 marzo 2010, è modificato come segue:

1) nel Capo I, Titolo II, Parte III, l'art. 65-*decies* è modificato come segue:

al comma 1:

nell'alinea, le parole «che hanno scelto» sono sostituite dalla parola «scelgono»;

nella lettera *a)*, dopo l'espressione «nei casi di presentazione della», è inserita la parola «prima»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l'eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine con le modalità previste all'art. 65-*novies*, comma 2.»;

2) nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte III, gli articoli 70, comma 4, e 71 sono modificati come segue:

l'espressione «secondo criteri generali predeterminati dalla Consob» è sostituita dall'espressione «secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3B»;

l'espressione «o su richiesta di quest'ultima,» è sostituita dall'espressione «o su richiesta della Consob,»;

3) nella Sezione V, Capo II, Titolo II, Parte III, l'alinea del comma 1 dell'art. 83 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'art. 154-*ter* del Testo unico non si applicano a:»;

4) nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, al comma 4 dell'art. 89-*ter* le parole «dell'art. 89-*bis*, comma 4» sono sostituite dalle parole «dell'art. 89-*bis*, comma 3»;

5) nella Sezione II, Capo III, Titolo II, Parte III, dopo l'art. 97 è inserito il seguente articolo:

«Art. 97-*bis (Esenzioni)*. — 1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 83.»;

6) nella Sezione I, Capo II, Titolo III, Parte III, l'art. 127 è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all'art. 120, comma 2, del Testo unico, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo con l'indicazione del quotidiano dove l'estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell'estratto;

c) informazioni concernenti:

gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo possono essere assolti, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l'utilizzo del sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto.»;

7) nella Sezione I, Capo II, Titolo III, Parte III, al comma 2 dell'art. 128, le parole «entro il giorno di» sono sostituite dalle parole «entro due giorni dalla»;

8) nella Sezione II, Capo II, Titolo III, Parte III, l'art. 130 è modificato come segue:

nel comma 1, lettera *e)*, l'espressione «e, se già noti» è soppressa;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera *c)*, sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione:

a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'art. 122, commi 1 e 5, del Testo unico;

b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti e delle modalità di composizione e di funzionamento;

c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) delle clausole penali;

e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.»;

9) nella Sezione II, Capo II, Titolo III, Parte III, ai commi 2 e 3 dell'art. 131 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle parole «cinque giorni»;

10) nella Sezione II, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*quater* è modificato come segue:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-*ter* del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;

c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni;

d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e ottocentosettantacinque milioni;

e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro settecentocinquanta milioni.»;

al comma 2 le parole «cinquecento milioni» sono sostituite con le parole «trecentosettantacinque milioni»;

11) nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, la lettera b.2) del comma 1 dell'art. 144-*octies* è sostituita dalla seguente: «b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;»;

12) nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*novies* è modificato come segue:

nel comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: «*b)* gli amministratori che hanno dichiarato di
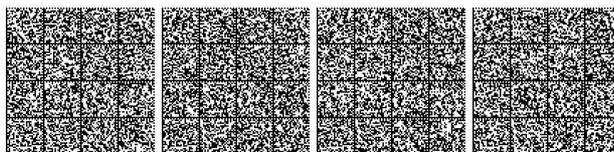
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-*bis*. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 147-*quater* del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;

1-*ter*. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-*bis*.»;

13) nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*decies* è sostituito dal seguente:

«Art. 144-*decies (Informazione periodica)*. — 1. Le informazioni indicate negli articoli 144-*octies* e 144-*novies*, commi 1 e 1-*bis*, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-*bis* del Testo unico.»;

14) nel Capo II, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*duodecies* è modificato come segue:

al comma 1, lettera *h)*, il punto 3 è sostituito dal seguente: « 3) è di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;»;

il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera *h)*, ai fini dell'attribuzione dei pesi previsti dall'Allegato 5-*bis*, Schema 1, è considerata «società piccola» la società di interesse pubblico che, alternativamente:

a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività.»;

15) nel Capo II, Titolo V-*bis*, Parte III, dopo il comma 4 dell'art. 144-*terdecies* sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*bis*. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

4-*ter*. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.»;

16) nel Capo II, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*quaterdecies* è sostituito dal seguente:

«Art. 144-*quaterdecies (Obblighi di informativa alla Consob)*. — 1. Entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi assunti e/o cessati.

2. Il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 2:

a) entro dieci giorni dall'evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonché le variazioni dei propri dati anagrafici;

b) entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l'incarico;

c) entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell'art. 144-*duodecies*, comma 1, lettera *i)*.

3. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.»;

17) nel Capo II, Titolo V-*bis*, Parte III, l'art. 144-*quinquiesdecies* è sostituito dal seguente:

«Art. 144-*quinquiesdecies (Informativa al pubblico).* — 1. La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 144-*quaterdecies*, rendendole disponibili nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nell'apposito Manuale Tecnico.»;

18) nella Parte IV, l'art. 156, è modificato come segue:

la lettera u-*bis* è sostituita dalla seguente: «u-*bis*) la comunicazione Consob n. 98081334 del 19 ottobre 1998;»;

dopo la lettera u-*bis*) è inserita la seguente lettera: «u-*ter*) la comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000;

19) l'Allegato 3B è modificato come segue:

dopo il titolo è inserita la seguente parte: «I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

A. Principi generali.

Per stabilire se per un'operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite società da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti («il documento informativo»), ne deve essere preliminarmente valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell'emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l'operazione è da ritenersi significativa.

Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo qualora, pur risultando raggiunta la soglia di significatività per almeno uno dei parametri previsti dal presente Allegato, l'applicazione di tali parametri sia da ritenere inappropriata alle specifiche circostanze del caso ovvero vi siano altri fattori idonei ad escludere la necessità del documento informativo.

L'emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell'esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo. Nell'ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più operazioni, l'emittente dovrà pubblicare un unico documento informativo. Le operazioni che, per effetto del cumulo, hanno determinato l'obbligo di pubblicazione del documento informativo non concorreranno alla valutazione di significatività di ulteriori eventuali operazioni straordinarie successive. In caso di operazioni straordinarie poste in essere con parti correlate si fa rinvio all'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Devono ritenersi escluse dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:

effettuate tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate;

effettuate tra due o più società interamente controllate dall'emittente.

B. Parametri di significatività.

Si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

B1. Fusioni e scissioni.

a - Attività: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente(1);

b - Redditività: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni(2);

c - Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto dell'emittente azioni(3);

d - Passività: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente azioni(4).

(1) Dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero dal più recente stato patrimoniale individuale qualora la società non sia tenuta alla redazione dei conti consolidati.

(2) Cfr nota 1.

(3) Cfr nota 1.

(4) Cfr nota 1.

Si precisa, in via generale, che la Consob ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

B2. Acquisizioni e dismissioni.

a - Controvalore: controvalore dell'operazione/capitalizzazione dell'emittente rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo.

b - Attività: totale attivo della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell'emittente azioni(5).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(5) Cfr nota 1.

c - Redditività: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'emittente azioni(6);

d - Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente(7);

e - Passività: totale passività dell'entità/ramo d'azienda acquisita-o/ceduta-o/totale attivo dell'emittente azioni(8).

Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto *a)*.»;

dopo la parte I è inserito il seguente titolo: «II. Schemi di documenti informativi»;

20. nell'Allegato 3L, al punto 3.2., in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui sia comunicata una variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 65-*decies*, comma 3-*bis*, del Regolamento Emittenti, il gestore del meccanismo di stoccaggio deve indicare i dati relativi al nuovo gestore (ad esempio, attraverso l'inserimento di un link al sito) e mantenerli per almeno un anno.»;

21) l'Allegato 5-*bis* è sostituito con un nuovo Allegato 5-*bis* (Allegato n. 1 alla presente delibera).

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

III. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nei novellati articoli 144-*quaterdecies* e 144-*quinquiesdecies*, al fine di consentire il completo aggiornamento delle informazioni sugli incarichi in essere in capo a ciascun componente degli organi di controllo e un'attività di prima verifica da parte della Consob sulle informazioni ricevute:

i componenti degli organi di controllo aggiornano la situazione degli incarichi in essere e delle informazioni ad essi relative, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, entro il ventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente delibera;

l'informativa al pubblico prevista dall'art. 144-*quinquiesdecies* è resa dalla Consob entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il presidente: CARDIA

(6) Cfr nota 1.

(7) Cfr nota 1.

(8) Cfr nota 1.

ALLEGATO 1

“ALLEGATO 5-*BIS*

Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’articolo 148-bis, comma 1, del Testo unico

Schema 1

Informazioni da trasmettere alla Consob, da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito all’assunzione di nuovi incarichi

1. Informazioni anagrafiche richieste all’atto del ritiro delle credenziali necessarie per effettuare le comunicazioni

Informazioni generali

a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) indirizzo di residenza;
e) recapiti telefonici;
f) indirizzo di posta elettronica (*e-mail*);
g) eventuale riferimento dello studio professionale d’appoggio.

2. Informazioni da inviare, secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico disponibile nel sito internet della Consob, all’atto della prima dichiarazione e in seguito all’assunzione di nuovi incarichi

Informazioni relative ai singoli incarichi

a) denominazione sociale della società;
b) codice fiscale della società;
c) indirizzo della sede legale della società;
d) tipologia di incarico (*i.e.*: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile);
e) data inizio dell’incarico;
f) durata prevista dell’incarico (*i.e.*: fino a revoca; fino a prossima assemblea; fino ad approvazione del bilancio al …);
g) categoria di società (*i.e.*: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola);
h) stato della società (*i.e.*: operativa, non operativa, in liquidazione);
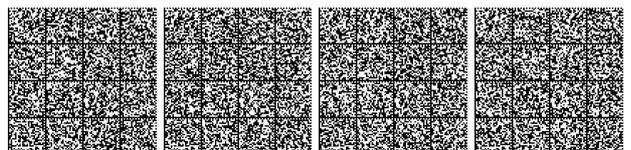
i) dati contabili della società (*i.e.*: numero dipendenti, totale proventi della gestione caratteristica, totale attivo dello stato patrimoniale e data di approvazione del bilancio) riferiti al bilancio d'esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato;

l) eventuale rapporto di controllo (se rilevante[(1)]) con riferimento al quale devono essere indicati il codice fiscale della controllante, la sua denominazione e la data a partire dalla quale sussiste il rapporto di controllo.

[(1)] Il rapporto di controllo è rilevante, ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi, solo se il componente riveste analogo incarico nella controllata e nella controllante e se quest'ultima redige il bilancio consolidato ovvero ne è esonerata ai sensi di legge.

3. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

Categoria	Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio	
EMITTENTI	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi $\leq$ 5
	Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
	Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00	
	Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00	
	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (1)	1,2		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,45		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,36		0,00	
SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00	Società medie
	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00	
	Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00	
	Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00	
	Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00	
	Grande - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (1)	0,6		0,00	
	Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00	
	Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,24		0,00	
	Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00	
	Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,18		0,00	
	Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00	Società medie
	Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00	
	Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00	
	Media - Componente di organo di controllo o Amministratore in controllata (1)	0,1		0,00	
	Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	0		------	Società piccole
				0,00	Limite punteggio $\leq$ 6
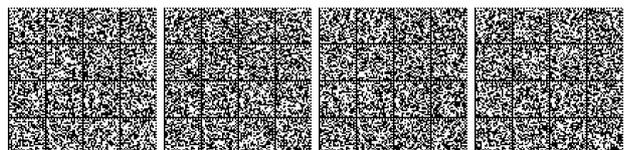
Nella presente tabella per “Peso” s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo di amministrazione o di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto del 40% per le società d’interesse pubblico e le società grandi e del 50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

4. Modalità tecniche di invio dei dati

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti sono trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.

Schema 2

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti

1. Informazioni da trasmettere

Relativamente agli incarichi in essere, già oggetto di segnalazione, le variazioni dei dati possono attenere agli elementi qualificativi della carica, c.d. “attributi” (*i.e.*: presenza di deleghe gestionali, essere incaricati di controllo contabile e appartenenza al comitato esecutivo). Nel caso in cui uno o più di questi attributi varino con riferimento ad una carica già in essere, sono trasmessi, oltre che le indicazioni necessarie per individuare la carica in parola:

- lo stato dell’attributo che varia (da “SI” a “NO” o viceversa);
- la data a partire dalla quale la variazione produce il suo effetto;
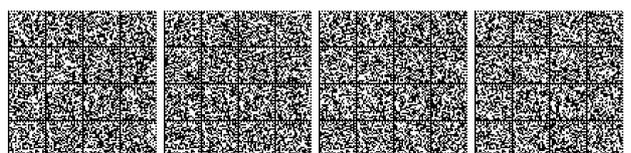
Relativamente alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, le variazioni dei dati riguardano:

a) i dati dimensionali della società a seguito dell'approvazione di un nuovo bilancio. In questo caso sono forniti, oltre alle indicazioni necessarie per individuare la società in parola, la data di approvazione del nuovo bilancio, l'indicazione se si tratta di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato e i valori relativi a:
- numero dipendenti;
- totale dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica;
- totale dell'attivo del patrimonio netto;

b) l'evoluzione di un rapporto di controllo rilevante ai fini della determinazione del cumulo degli incarichi. In particolare, se viene meno un rapporto di controllo precedentemente indicato, è segnalato per quale società (individuata tramite il relativo codice fiscale) il rapporto di controllo viene meno e la data a partire dalla quale tale rapporto non è più in essere. Se invece, con riferimento a un incarico già oggetto di segnalazione, viene ad assumere rilevanza un rapporto di controllo, per lo stesso sono fornite le seguenti informazioni:
- dati identificativi della controllata;
- codice fiscale della controllante;
- denominazione della controllante;
- data dalla quale il rapporto di controllo rilevante sussiste.

Il componente dell'organo di controllo o di amministrazione di una determinata società che assuma una nuova o diversa carica nel medesimo organo di detta società (*i.e.*: da "sindaco effettivo" a "presidente del collegio sindacale" o viceversa; da "presidente del consiglio di amministrazione" a "amministratore" o viceversa), non è tenuto a segnalare tale modifica come variazione (Schema 2) ma comunica detto evento utilizzando sia lo Schema 3 (comunicazione per la chiusura della carica precedentemente ricoperta) che lo Schema 1 (comunicazione per la nuova carica assunta).

2. Modalità tecniche di invio dei dati

Le informazioni da trasmettere, in occasione delle variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, sono trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.
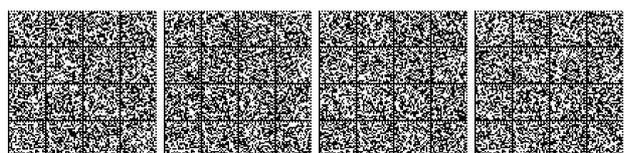
Schema 3

Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione della cessazione da incarichi precedentemente ricoperti

1. Informazioni da trasmettere

In seguito alla cessazione da un incarico precedentemente ricoperto, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato a tale cessazione (*i.e*: scioglimento della società, dimissioni volontarie, mancato rinnovo della carica, venir meno dell'obbligo della costituzione di un collegio sindacale a seguito della riduzione del capitale sociale, ….), è sempre dovuta la comunicazione di tale cessazione. In questo caso, i dati da trasmettere sono:

a) denominazione della società nella quale si ricopriva l'incarico cessato;
b) codice fiscale della società nella quale si ricopriva l'incarico cessato;
c) data di cessazione dalla carica.

2. Modalità tecniche di invio dei dati

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.

10A06145

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 maggio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'ufficio provinciale di Taranto, protocollo n. 7/Ris del 14 aprile 2010 e protocollo n. 4973 del 15 aprile 2010 con le quali il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nei giorni 14 aprile 2010 — dalle ore 8 alle ore 12,30 — e 15 aprile 2010 — dalle ore 8 alle ore 10,20 — è stata inibita l'applicazione «Conservatoria Web» a causa un malfunzionamento generalizzato del sistema informatico;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 27 aprile 2010 con nota protocollo n. 904/10 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Taranto nei giorni 14 e 15 aprile 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 maggio 2010

Il direttore regionale: PANETTA

10A05822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Proclamazione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale 29 aprile 2010, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 4 maggio 2010 sono stati eletti componenti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2010/2012 i seguenti notai:

Grosso Ivo - Pesce Mattioli Flavia, zona I (Piemonte e Valle d'Aosta);

La Cava Michelangelo, zona II (Liguria);

De Rosa Guido - Setti Paolo, zona III (Lombardia);

Noto Gabriele - Morandi Eliana, zona IV (Triveneto);

Cenni Maria Luisa, zona V (Emilia-Romagna);

Nardone Giambattista, zona VI (Toscana);

D'Errico Maurizio - Celeste Giuseppe, zona VII (Lazio);

Pianu Francesco, zona VIII (Sardegna);

Crispolti Adriano, zona IX (Marche e Umbria);

Laurini Giancarlo, zona X (Campania);

Quartuccio Donatella, zona XI (Abruzzo e Molise);

Braccio Roberto, zona XII (Puglia);

Calabrese Aniello, zona XIII (Basilicata);

Monteleone Giampiero, zona XIV (Calabria);

Vigneri Giovanni - Grimaldi Antonio, zona XV (Sicilia).

10A06016

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale 29 aprile 2010, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 4 maggio 2010 sono stati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2010/2012:

per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte,Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto:

revisore effettivo, Mistretta Mario;

revisore supplente , Tomaselli Giuseppe;

per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria:

revisore effettivo, De Rienzi Adolfo;

revisore supplente, Lazzeroni Cesare;

per le regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia:

revisore effettivo, Del Genio Vincenzo;

revisore supplente, Gargano Aldo.

10A06017

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso eterinario ad azione immunologica «Aquavac Vibrio immersione e iniezione».

Decreto n. 40 del 12 aprile 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/164/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC VIBRIO IMMERSIONE E INIEZIONE.

Ttitolare A.I.C.: società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Schering-Plough Ltd nello stabilimento sito in Breakspear Road South, Harefoeld, Uxbridge UB9 6LS – UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103852012.

Composizione:

Principi attivi: Cellule inattivate di *Listonella (Vibrio) anguillarum* - Quantità per dose RPS_{60} (*) > 75 %;

Ceppo 78-SKID

Cellule inattivate di *Vibrio ordalii* - Quantità per dose RPS_{60} (*) > 75 %

Ceppo MSC275.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Trota iridea (*Onchorhyncus mykiss*), del peso di almeno 2 g per somministrazione per immersione e di almeno 6 g per iniezione.

Indicazioni terapeutiche:

Trota iridea: Iimmunizzazione attiva al fine di ridurre la mortalità causata dalle vibriosi dovute a *Listonella (Vibrio)* e *Vibrio ordalii.*

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Dopo l'apertura utilizzare tutto il contenuto del flacone.

Tempi di attesa:

Bovini e suini: Carni e visceri: zero giorni.

Non utilizzare il prodotto in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05818
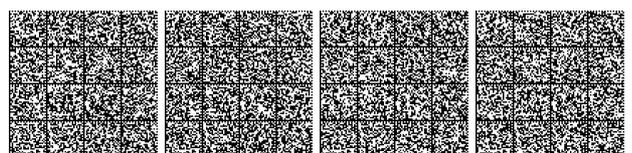
Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Aquavac Vibrio Oral».

Decreto n. 41 del 12 aprile 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/165/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC VIBRIO ORAL.

Titolare A.I.C.: società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Schering-Plough Ltd nello stabilimento sito in Breakspear Road South, Harefoeld, Uxbridge UB9 6LS - UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103848014.

Composizione:

Principi attivi	Quantità per dose
Cellule inattivate di *Listonella (Vibrio) anguillarum*	RPS_{60} (*) > 60%
Ceppo 78-SKID	dopo somministrazione
Cellule inattivate di *Vibrio ordalii*	RPS_{60} (*) > 60%
Ceppo MSC275	dopo somministrazione

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: trota iridea (*Onchorhyncus mykiss*), del peso di almeno 12 g.

Indicazioni terapeutiche:

trota iridea:

per l'immunizzazione attiva dei pesci al fine di ridurre la mortalità causata dalle vibriosi dovute a *Listonella (Vibrio)* e *Vibrio ordalii.*

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

periodo di validità del mangime addizionato con il vaccino: 10 giorni.

Tempi di attesa: zero gradi-giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A05913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 300 mg/ml soluzione orale»

Decreto n. 42 del 15 aprile 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN 300 MG/ML SOLUZIONE ORALE per suini e bovini quale nuova concentrazione di medicinale veterinario già autorizzato (con aggiunta di misurino dosatore alla nuova concentrazione).

Titolare A.I.C.: società Esteve S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ippolito Rosellini n.12 - codice fiscale n. 07306141008.

Produttore responabile rilascio lotti: la società Fort-Dodge Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Crta. Camprodon s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103699070;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103699068.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi:

Ketoprofene 300 mg:

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e bovini.

Indicazioni terapeutiche:

Suini:

trattamento antinfiammatorio ed antipiretico nella terapia sintomatica di processi respiratori di origine batterica o virale.

Bovini:

trattamento antinfiammatorio, analgesico ed antipiretico nella terapia sintomatica di processi respiratori di origine batterica o virale.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del flacone: 3 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione del prodotto nell'acqua da bere: 24 ore.

Dopo prima apertura:

vaccinazione per immersione: utilizzare immediatamente;

vaccinazione per iniezione: utilizzare l'intero contenuto entro 5 ore dal momento in cui è stato aperto il tappo del flacone.

Tempi di attesa:

zero gradi-giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05820
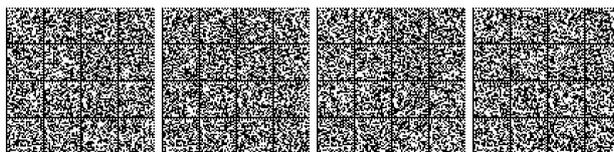
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, di CIGS online, emanati nel periodo dal 24 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009

Denominazione Azienda : **MOLINARI**

con sede in : **TIONE DI TRENTO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TIONE DI TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Decreto del 29/12/2009 n. 49206

Concessione del programma di C.I.G.S. dal **26/10/2009** al **25/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TOSI F.LLI**

con sede in : **VARALLO** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VARALLO** Prov : **VC**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI**

Decreto del 29/12/2009 n. 49205

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/10/2009** al **04/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **YAMAZAKI MAZAK ITALIA SRL**

con sede in : **CERRO MAGGIORE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CERRO MAGGIORE** Prov : **MI**

Settore: **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Decreto del 29/12/2009 n. 49204

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2009** al **30/09/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

10A05816

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo ECO S.p.a., in Faenza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 29 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 dicembre 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ECO S.p.a. con sede legale in via Mengolina, 33 - 48018 Faenza

Allegato V «A»: esame CE del tipo (modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V «B»: esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campioni (modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale (modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A05920

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Agneau Du Périgord»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 112 del 1° maggio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni fresche (e frattaglie) - «Agneau Du Périgord».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A05910

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Welsh Lamb»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 112 del 1° maggio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Carni fresche e frattaglie - «Welsh Lamb».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A05911

Modelli per la presentazione di proposte progettuali e termini di presentazione, relativamente al Programma di Azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008 e 2009.

Al fine di realizzare le azioni previste dal Programma di Azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008 e 2009 - «Aumento della domanda interna ed istituzionale» si comunica che i modelli «Allegato A - Presentazione Progetto» e «Allegato B - Scheda Attività» sono disponibili agli indirizzi internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it/) e del Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (www.sinab.it/).

I modelli, compilati in tutte le loro parti dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio agricoltura biologica - SAQ10 - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma o tramite e-mail certificata (PEC) all'indirizzo saco10@politicheagricole.gov.it

10A05992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del corso d'acqua denominato «Fossetto», in Civitavecchia.

Con decreto 22 gennaio 2010, n. 0003, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 288, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del corso d'acqua denominato «Fossetto» nel comune di Civitavecchia (Roma,), al N.C.T. del comune medesimo al foglio 24 p.lla 2050.

10A05711

Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato «Contrada Gagliarda 1 Dir», localizzato nella regione Abruzzo, in Ortona, presentato dalla società «ENI S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale DVA-2010-0009263 del 9 aprile 2010 del direttore generale della direzione generale per le valutazione ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a via del progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato «Contrata Gagliarda 1 Dir», localizzato nella Regione Abruzzo, nel comune di Ortona (Chieti), presentato dalla società ENI S.p.a.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it.

Detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A05712

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Norvasc 5 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 390 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 5 MG tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1934/01con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi sanitari integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Denominazione e confezione NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice AIC: 039342047 (in base 10) 15JMYZ (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

Principio attivo: amlodipina besilato 6,944 mg (pari ad amlodipina base 5 mg).

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, Magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di Norvasc (amlodipina). Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione.

Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica (angina stabile), e/o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico (angina di Prinzmetal o variante). Norvasc (amlodipina) può quindi essere usato nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica.

Norvasc (amlodipina) può essere usato in monoterapia, o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.P.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Depo- Pack S.N.C. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandi, 28 - Saronno - VA; Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@ IDEA s.r.l. Via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (BS);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse

Codice AIC: 039342047

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,39 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,89 euro

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse

Codice AIC: 039342047.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06147

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Naprilene 5 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 391 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NAPRILENE 5 MG comprimidos 60 comp. dalla SPAGNA con numero di autorizzazione 57.873 codigo national 999930-8, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.R.L. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: Naprilene «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 039317021 (in base 10) 15HVJX (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: enalapril maleato 5 mg

Eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipertensione.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.P.A. - Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.R.L. Via Luigi Galvani 1 - 20040 - Burago di Molgora (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Naprilene «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 039317021

Classe di rimborsabilità: «A».
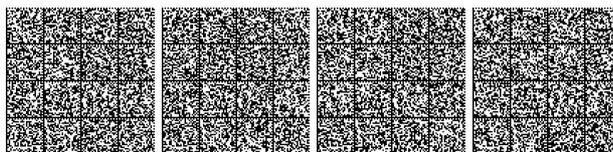
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Naprilene «5 mg compresse» 28 compresse

Codice A.I.C.: 039317021.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06148

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Naprilene 20 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 392 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NAPRILENE 20 MG comprimidos 30 comp. dalla Spagna con numero di autorizzazione 57.872 codigo national 653578-3, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI)

Confezione: Naprilene «20 mg compresse» 14 compresse

Codice A.I.C.: 039317019 (in base 10) 15HVJv (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: enalapril maleato 20 mg

Eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato. ferro ossido rosso, ferro ossido giallo;

Indicazioni teraupetiche

Trattamento dell'ipertensione.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.P.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.R.L. Via Luigi Galvani, 1 - 20040 - Burago di Molgora (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Naprilene «20 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 039317019.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,33 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Naprilene «20 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 039317019.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcitriolo Hospira»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 976 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C. Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli - Italia.

Medicinale: CALCITRIOLO HOSPIRA.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036851018 - «1 microgrammo/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036851020 - «2 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Claxon»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 977 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: C & G Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 07903331002) con sede legale e domicilio fiscale in via B. Croce, 26 - 00142 Roma - Italia.

Medicinale: CLAXON.

Variazione A.I.C.: modifica stamapati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo; Inserimento nell'Etichetta esterna della frase: «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzionidi Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelare con soluzioni contenenti calcio») relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036642054 - «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036642066 - «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036642078 - «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone di polvere + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036642080 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05741
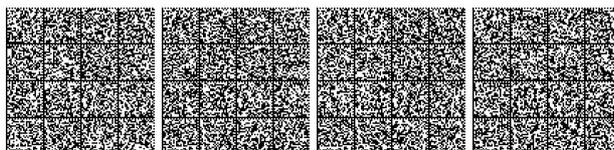
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fertifol»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 978 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a. (codice fiscale 03151350968) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Lincoln 7/A - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) – Italia.

Medicinale: FERTIFOL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.1, 4.4, 4.5 e 4.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036346017 - «400 mcg compresse» 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Andriol»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 979 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a. (codice fiscale 00405640582) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi s.n.c. – Centro direzionale Milano Due – 200902 – Palazzo Borromini – Segrate (Milano) – Italia.

Medicinale: ANDRIOL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.8, 6.4 e 6.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024585010 - «40 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 024585034 - «40 mg capsule molli» 60 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefrag»

Estratto determinazione UVA/N/V/ n. 980 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00312600174) con sede legale e domicilio fiscale in via Cacciamali, 34, 36, 38 – 25128 Brescia – Italia.

Medicinale: CEFRAG.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo; Inserimento nell'Etichetta esterna della frase: «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzionidi Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelare con soluzioni contenenti calcio») relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036101018 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036101020 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036101032 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036101044 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monoxar»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 981 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C. : Proge Farm S.r.l. (codice fiscale 01419800030) con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A, 28100 - Novara – Italia.

Medicinale: MONOXAR.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo; Inserimento nell'Etichetta esterna della frase: «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzionidi Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelare con soluzioni contenenti calcio») relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035881022 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere+fiala solvente 3,5 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipstyl»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 983 del 29 aprile 2010

Specialità medicinale: IPSTYL.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.A. (codice fiscale 056190050585) con sede legale e domicilio fiscale in via Figino, 16 – 20100 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029399019 - «30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029399110 - «60 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 029399122 - «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 029399134 - «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05735

Modificazione dell'autorizzazione dall'immissione in commercio del medicinale «Deponit»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 985 del 29 aprile 2010

Specialità medicinale: DEPONIT.

Titolare A.I.C.: Schawarz Pharma Ag con sede legale e domicilio in Alfred Nobel Strasse, 10 - Monheim (R.T.F.) (Germania).

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 6.1,6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 del RCP e del foglio illustrativo ed etichette)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026070019 - «5 mg/24 h cerotti trans dermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070021 - «10 mg/24 h cerotti trans dermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070033 - «15 mg/24 h cerotti trans dermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070045 - «5 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 026070058 - «10 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 026070060 - «15 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa);

sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026070045 - «5 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 026070045 - «5 mg/24h cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa)

A.I.C. n. 026070058 - «10 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 026070058 - «10 mg/24h cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa)

A.I.C. n. 026070060 - «15 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 026070060 - «15 mg/24h cerotti trans dermici» 30 cerotti (sospesa).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «5 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (A.I.C. n. 026070045), «10 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (A.I.C. n. 026070058), «15 mg/die cerotti trans dermici» 30 cerotti (A.I.C. n. 026070060), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A05734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Mylan Generics»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 986 del 29 aprile 2010

Specialità medicinale: CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 – 20124 (Milano) Italia.

Variazione: A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; Inserimento nell'etichetta esterna della frase: «L'assunzione del medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non miscelare con soluzioni contenenti calcio, incluse soluzionidi Hartmann, Ringer e soluzioni parenterali totali»; ed in etichetta interna (flaconcino polvere) della frase: «Non miscelare con soluzioni contenenti calcio»)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035878026 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 035878038 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 035878040 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035878053 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05733
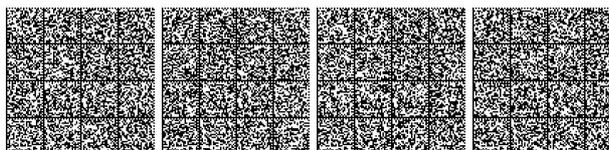
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Rettifica al regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione e prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche

Nell'allegato n. 7 al regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2010, n. 96, la pagina 90, recante un errore materiale nella numerazione progressiva dei campi interni al prospetto, è sostituita dalla seguente:

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio …….	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	1	2

	DESTRIZIONE ATTIVITA'	Consistenza alla chiusura dell'esercizio…….		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente	
		Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**				
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***				
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenti all'OCSE o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato	3	4	5	6
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenti all'OCSE o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato	7	8	9	10
A.1.1c	Titoli emessi o garantiti da Stati non appartenti all'OCSE o da enti locali o da enti pubblici	11	12	13	14
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato	15	16	17	18
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato	19	20	21	22
A.1.3	Quote di OICR armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario	23	24	25	26
A.1.4	Quote di OICR non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario	27	28	29	30
A.1.5	Altri titoli di debito ed altri valori assimilabili	31	32	33	34
	Totale A.1	35	36	37	38
A.2	***Mutui e prestiti***	39	40	41	42
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***				
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato	43	44	45	46
A.3.1b	Azioni non negoziate in un mercato regolamentato	47	48	49	50
A.3.2	Quote di OICR armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario	51	52	53	54
A.3.3	Quote di OICR non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario	55	56	57	58
A.3.4	Altri titoli di capitale ed altri valori assimilabili	59	60	61	62
	Totale A.3	63	64	65	66
A.4	***Comparto immobiliare***				
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche	67	68	69	70
A.4.2	Partecipazioni in società immobiliari	71	72	73	74
A.4.3	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare	75	76	77	78
	Totale A.4	79	80	81	82
A.5	***Investimenti alternativi***				
A.5.1	Investimenti in fondi riservati	83	84	85	86
A.5.2	Investimenti in fondi speculativi	87	88	89	90
	totale A.5	91	92	93	94
	TOTALE A	95	96	97	98
B	**CREDITI**				
B.1	Crediti tecnici, al netto delle partite debitorie, nei confronti di imprese di assicurazione e/o riassicurazione derivanti da operazioni di riassicurazione e/o retrocessione esigibili da non oltre 18 mesi	99	100	101	102
B.2	Crediti tecnici, al netto delle partite debitorie, nei confronti di intermediari di riassicurazione derivanti da operazioni di riassicurazione e/o retrocessione esigibili da non oltre 18 mesi	103	104	105	106
B.3	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento	107	108	109	110
	TOTALE B	111	112	113	114
C	**ALTRI ATTIVI**				
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio	115	116	117	118
C.2	Attivi diversi	119	120	121	122
	TOTALE C	123	124	125	126
D	Depositi bancari , depositi presso altri enti creditizi al netto delle partite debitorie	127	128	129	130
E	Altre categorie di attivi	131	132	133	134
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA	135	136	137	138

10A05904

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2010, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2009 Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6

10A06146
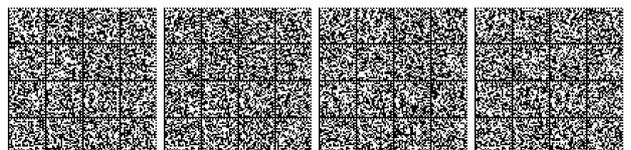
REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza regionale n. 13 del 29 aprile 2010, relativa al disastro ferroviario in Viareggio del 29 giugno 2009

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 e prorogato fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 13 del 29 aprile 2010 ha provveduto al rimborso spese di soccorso sostenute dal Comune di Viareggio;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del Presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 21 del 7 maggio 2010 - Parte prima.

10A05709

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-116) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
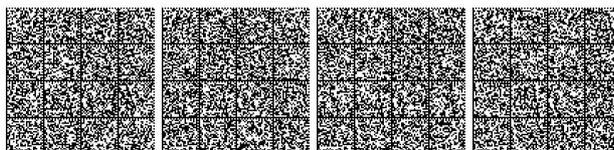
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00